



NOTAIO
Zaira LO BIANCO

Allegato "B" all'atto in data 23 marzo 2026 repertorio N. 1104/783

	STATUTO	
	DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA DENOMINATA	
	"IO VEDO CON LE MANI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	
	ETS"	
	Articolo 1	
	Denominazione	
	1. E' costituita una Associazione di Promozione Sociale deno-	
	minata "IO VEDO CON LE MANI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SO-	
	CIALE ETS" o in sigla "IO VEDO CON LE MANI - APS ETS".	
	Articolo 2	
	Sede	
	L'Associazione ha sede nel Comune di Vibo Valentia.	
	Il Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire e modificare	
	l'indirizzo della sede nell'ambito del Comune sopra indica-	
	to; spetta, invece, all'assemblea straordinaria decidere il	
	trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra	
	indicato, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi se-	
	condarie.	
	Articolo 3	
	Durata	
	L'Associazione ha durata indeterminata.	
	Articolo 4	
	Scopo e Attività Istituzionali	
	L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gra-	

	tuità ed esercita in via esclusiva o principale le attività	
	di interesse generale di seguito indicate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione e della tutela dei diritti civili.	
	In particolare, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività, dirette ad arrecare benefici alle persone con disabilità visiva o uditiva e/o disturbi dell'apprendimento, favorendone la promozione sociale-culturale ed il successo scolastico:	
	a) prendere in carico i bambini non vedenti o non udenti dalla nascita e nelle varie tappe dello sviluppo;	
	b) fornire consulenza, sostegno e guida alle famiglie dei bambini con deficit visivo, uditivo o con disturbi dell'apprendimento;	
	c) fornire consulenza psicologica a persone minorate nella vista o nell'udito e alle loro famiglie;	
	d) fornire consulenza e programmare interventi ed attività di supporto delle dinamiche comunicative e psico-relazionali nei vari contesti di inserimento delle persone con disabilità visiva o uditiva;	

	e) partecipare all'elaborazione ed alla gestione di program-	
	mi di intervento personalizzati in collaborazione con altri	
	soggetti giuridici pubblici e privati;	
	f) fornire consulenza per la stesura di un piano educativo	
	individualizzato (PEI), un piano didattico personalizzato	
	(PDP) e programmi socio educativi;	
	g) effettuare l'individuazione personalizzata di strumenti	
	tiflodidattici, tiflotecnici e tifloinformatici in rapporto	
	all'età di sviluppo della persona minorata nella vista;	
	h) provvedere all'affiancamento in percorsi di autonomia;	
	i) adattare e trascrivere in braille testi scolastici e non	
	scolastici;	
	j) adattare per ipovedenti testi scolastici e non scolastici;	
	k) effettuare la fornitura di testi in braille e audiolibri;	
	l) fornire consulenza tiflologica;	
	m) dare supporto all'integrazione scolastica di alunni con	
	deficit visivo, uditivo o con disturbi dell'apprendimento;	
	n) realizzare schede a rilievo, didattiche e non;	
	o) svolgere attività di orientamento per l'inserimento lavo-	
	rativo di persone con disabilità visiva o uditiva;	
	p) effettuare l'individuazione precoce, la valutazione, la	
	diagnosi ed il trattamento di disturbi dell'apprendimento	
	specifici (DSA) e non specifici;	
	q) fornire consulenza e svolgere attività di orientamento	
	per gli alunni con disturbi dell'apprendimento e le loro fa-	

		miglie.	
		L'Associazione può inoltre esercitare, in via secondaria e	
		strumentale, nei limiti di cui all'articolo 6 del D.lgs. 3	
		luglio 2017 n.117, le seguenti ulteriori attività diverse,	
		connesse e strumentali:	
		- l'attività di formazione per il personale del comparto	
		scuola a livello regionale negli ambiti specifici dell'orien-	
		tamento e dispersione scolastica, dell'inclusione scolastica	
		e sociale e della gestione della classe e problematiche rela-	
		zionali, tramite lo svolgimento di corsi finalizzati ad adde-	
		strare il personale predetto all'utilizzo di metodologie,	
		tecniche e strumenti che consentano al personale medesimo di	
		seguire adeguatamente alunni con disabilità visiva o uditiva	
		e/o disturbi dell'apprendimento;	
		- l'organizzazione di uscite didattiche per classi in cui so-	
		no presenti alunni con disabilità visiva o uditiva;	
		- la realizzazione di tutte le iniziative idonee a favorire	
		un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori del	
		settori di attività dell'Associazione e il pubblico, incluse	
		quelle connesse al settore dell'editoria e degli audiovisivi	
		in genere e della diffusione a mezzo world wide web.	
		L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di fi-	
		nanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso	
		la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi sen-	
		za corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata	

	mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione	
	di beni o erogazione di servizi di modico valore.	
	Articolo 5	
	Associati	
	Il termine associati indica le persone che, condividendo i	
	principi emergenti dal presente statuto, collaborano attiva-	
	mente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzio-	
	nale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazio-	
	ne.	
	Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che	
	successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne	
	parte con deliberazione dell'organo amministrativo.	
	Dell'Associazione possono far parte, oltre ai soci fondato-	
	ri, tutti coloro - persone fisiche, società, associazioni,	
	fondazioni ed altri enti o istituzioni - che siano in grado	
	di contribuire fattivamente alla realizzazione delle sue fi-	
	nalità e non si trovino in situazioni di incompatibilità ri-	
	spetto a tale realizzazione.	
	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei con-	
	fronti dell'Associazione che è organizzata secondo il princi-	
	pio generale della democraticità della struttura e dell'as-	
	senza di discriminazione fra le persone.	
	Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, che sia	
	sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obbli-	
	ghi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle delibe-	

	razioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire al-	
	le necessità economiche dell'Associazione mediante il paga-	
	mento della quota associativa fissata periodicamente dall'Or-	
	gano Amministrativo.	
	Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri	
	dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali	
	dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo)	
	facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne con-	
	sentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione	
	con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associa-	
	zione.	
	Tutti gli associati maggiori di età in regola con il pagamen-	
	to delle quote e dei contributi associativi, indipendentemen-	
	te dalla categoria di appartenenza, hanno il diritto di voto	
	per l'approvazione e le modificazioni di questo statuto e de-	
	gli eventuali regolamenti nonché per la nomina dei membri	
	del consiglio direttivo.	
	Articolo 6	
	Volontari	
	L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie	
	attività dell'opera di volontari.	
	Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono atti-	
	vità in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associa-	
	zione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie	
	capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro,	

	neanche indiretto.	
	I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei	
	Volontari.	
	Articolo 7	
	Ammissione degli Associati	
	Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa doman-	
	da scritta al Consiglio Direttivo mediante istanza che con-	
	tenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione	
	al presente Statuto.	
	Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibe-	
	ra motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esi-	
	to all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli	
	associati.	
	Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto del-	
	la domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che	
	sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella pri-	
	ma adunanza successiva.	
	All'atto dell'ammissione gli associati devono versare la quo-	
	ta associativa.	
	Articolo 8	
	Diritti ed Obblighi degli Associati	
	Gli associati hanno diritto:	
	- di frequentare i locali dell'Associazione, nel rispetto	
	delle norme stabilite nell'eventuale apposito regolamento;	
	- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamen-	

	to delle quote e dei contributi associativi, e di esercita-	
	re, se maggiori di età, il diritto di voto;	
	- di partecipare alla vita dell'Associazione nelle forme pre-	
	viste da questo statuto e dall'eventuale apposito regolamen-	
	to.	
	Gli associati hanno il dovere:	
	- di rispettare questo statuto e gli eventuali regolamenti	
	dell'Associazione;	
	- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi socia-	
	li;	
	- di pagare le quote associative nella misura e con le moda-	
	lità stabilite ogni anno dal consiglio direttivo;	
	- di pagare i contributi associativi nella misura e con le	
	modalità tempo per tempo stabilite dal consiglio direttivo;	
	- di concorrere fattivamente con idee ed opere all'attuazio-	
	ne delle finalità dell'Associazione;	
	- di svolgere le attività associative preventivamente concor-	
	date;	
	- di astenersi da iniziative singole o di gruppo che coinvol-	
	gano l'Associazione senza l'autorizzazione del consiglio di-	
	rettivo.	
	Articolo 9	
	Categorie di soci	
	I soci si suddividono nelle seguenti categorie:	
	- soci fondatori;	

	- soci ordinari;	
	- soci sostenitori.	
	Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costi-	
	tuzione dell'Associazione.	
	Sono soci ordinari coloro che, condividendo le finalità del-	
	l'Associazione, intendono contribuire al suo sostegno versan-	
	do la quota associativa annuale.	
	Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono al sostegno	
	dell'Associazione con versamento non inferiore a dieci volte	
	la quota associativa annuale.	
	Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad	
	eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono ri-	
	valutabili.	
	Articolo 10	
	Recesso ed esclusione	
	La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'asso-	
	ciato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone	
	comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera racco-	
	mandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta	
	ricezione, almeno tre mesi prima dal giorno in cui il reces-	
	so dovrà avere efficacia.	
	Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente	
	dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in	
	corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo;	
	in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versa-	

		to all'Associazione.	
		L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.	
		Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.	
		L'esclusione dell'associato può aver luogo:	
		- per gravi inadempienze agli obblighi derivanti da questo statuto o per comportamenti contrari ad esso, per atti che danneggino l'Associazione e suoi membri o causino gravi turbamenti tra i membri stessi;	
		- per mancato pagamento delle quote associative per due anni, previa diffida al pagamento medesimo da parte del consiglio direttivo;	
		- per apertura di procedure di liquidazione;	
		- per fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.	
		L'esclusione deve essere deliberata dal consiglio direttivo.	
		Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, all'assemblea ordinaria, che decide in merito nella prima riunione utile successiva.	

	I soci receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato	
	di appartenere all'Associazione, non possono ripetere contri-	
	buti versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'As-	
	sociazione stessa.	
	Articolo 11	
	Personale retribuito	
	L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei li-	
	miti previsti dall'art.36 del D.Lgs.n.117/2017.	
	I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito so-	
	no disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adotta-	
	to dall'Associazione.	
	Articolo 12	
	Organi dell'Associazione	
	Sono Organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli associati;	
	b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Diretti-	
	vo;	
	c) il Presidente;	
	d) l'Organo di Controllo.	
	Articolo 13	
	Assemblea degli Associati	
	A) Funzioni	
	L'assemblea è costituita da tutti gli associati di cui al	
	precedente articolo 5 ed è ordinaria e straordinaria.	
	L'assemblea ordinaria:	

	- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,	
	dell'Organo di controllo e il Revisore;	
	- approva il bilancio di esercizio;	
	- approva i regolamenti;	
	- approva le linee di indirizzo e le direttive generali per	
	il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Asso-	
	ciazione, proposte dal Consiglio Direttivo;	
	- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;	
	- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio	
	Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedo-	
	no all'esclusione di un associato;	
	- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del-	
	l'Associazione riservati alla sua competenza da questo Statu-	
	to o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.	
	L'assemblea straordinaria:	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto;	
	- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	e la scissione dell'Associazione;	
	- delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio re-	
	siduo;	
	- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Leg-	
	ge o dal presente Statuto.	
	B) Convocazione	

	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso	
	la sede dell'Associazione o in altro luogo, purchè in Italia.	
	L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indica-	
	zione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'e-	
	ventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle mate-	
	rie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di stru-	
	mento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta	
	ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.	
	La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso gior-	
	no fissato per la prima.	
	La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indi-	
	rizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato	
	nella domanda di ammissione o successivamente variato median-	
	te comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associa-	
	zione.	
	L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto	
	almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assem-	
	blea.	
	Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea	
	si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti	
	gli associati e partecipa la maggioranza dei membri del Con-	
	siglio Direttivo.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio	

	e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle	
	cariche venute a scadere.	
	L'assemblea, ordinaria o straordinaria, deve inoltre essere	
	convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la	
	necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno	
	un terzo degli associati aventi diritto di voto.	
	C) Diritto di voto	
	Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno	
	90 (novanta) giorni, in regola con il contributo delle quote	
	e dei contributi associativi. Si considera quale data d'i-	
	scrizione quella in cui è stata adottata la delibera di am-	
	missione dell'associato.	
	Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che	
	sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo	
	in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un	
	massimo di 5 (cinque) voti.	
	Gli associati non possono farsi rappresentare in assemblea.	
	Il voto si esercita in modo palese.	
	D) Svolgimento	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,	
	in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Con-	
	siglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associa-	
	to indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei	
	contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nomina-	
	to dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei ca-	

	si previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne	
	ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel	
	libro verbali dell'Assemblea.	
	Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori	
	al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione	
	e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno e-	
	sercizio dei propri diritti di associato; il Presidente	
	dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in	
	qualità di esperti, di persone non associate al fine di con-	
	sentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole	
	esercizio del diritto di voto.	
	L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale	
	degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso	
	di convocazione.	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indica-	
	ti nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea	
	possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia	
	in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti	
	condizioni, di cui si darà atto nel verbale:	
	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accerta-	
	mento dell'identità degli intervenuti non personalmente pre-	
	senti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	

	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta	
	nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbaliz-	
	zante.	
	E) Maggioranze	
	L'assemblea ordinaria:	
	- in prima convocazione è regolarmente costituita con l'in-	
	tervento della maggioranza dei soci;	
	- in seconda convocazione è regolarmente costituita qualun-	
	que sia il numero dei soci partecipanti. Essa, sia in prima	
	convocazione sia in seconda convocazione, delibera con il vo-	
	to favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	L'assemblea straordinaria:	
	- sia in prima convocazione sia in seconda convocazione, de-	
	libera con il voto favorevole della maggioranza dei soci.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devolu-	
	zione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i	
	tre quarti degli associati.	
	Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della	
	legge e di questo statuto, vincolano tutti i soci, an-	
	corché non intervenuti o dissenzienti.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i	
	componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.	

	Articolo 14	
	Consiglio Direttivo	
	A) Funzioni	
	L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che	
	è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'As-	
	sociazione.	
	È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e	
	straordinaria dell'Associazione.	
	Spetta al Consiglio Direttivo:	
	- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;	
	- convocare l'Assemblea degli associati;	
	- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;	
	- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilan-	
	cio sociale;	
	- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamen-	
	to dell'Associazione;	
	- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale	
	referiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquista-	
	re o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinun-	
	ciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego	
	dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari	
	dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credi-	
	to, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pub-	
	blica Amministrazione;	
	- determinare le quote associative annuali ed eventuali quo-	

	te di ingresso;	
	- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli as-	
	sociati;	
	- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;	
	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, ga-	
	re, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denomi-	
	nate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Tem-	
	poranee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo),	
	Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità si-	
	mili o assimilate;	
	- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compi-	
	mento di singoli atti;	
	- promuovere e organizzare gli eventi associativi;	
	- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressa-	
	mente demandato all'assemblea o di competenza di altri Orga-	
	ni.	
	B) Composizione	
	Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri va-	
	riabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea	
	in sede di nomina.	
	I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli asso-	
	ciati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi,	
	cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del	
	quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.	

	I componenti il Consiglio devono essere in possesso dei se-	
	guenti requisiti:	
	- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e	
	dall'esperienza professionale;	
	- professionalità misurata sulle specifiche attività istitu-	
	zionali;	
	- indipendenza da interessi che siano divergenti o conflig-	
	genti con quelli propri dell'associazione.	
	Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si deca-	
	de per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, mor-	
	te, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.	
	Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente,	
	eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un	
	Tesoriere.	
	Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più	
	consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglie-	
	ri così nominati restano in carica sino all'assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del	
	quale la sostituzione è avvenuta.	
	La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle	
	spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.	
	C) Funzionamento	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da ef-	
	fettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del gior-	
	no, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle mate-	

	rie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunica-	
	zione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ri-	
	cezione.	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi dirit-	
	to almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di	
	indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso	
	di almeno 48 (quarantotto) ore.	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di inter-	
	venire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Con-	
	trollo.	
	Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in	
	assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti	
	i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di	
	Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.	
	Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componen-	
	ti in carica; in caso di parità prevale il voto del Presiden-	
	te. Il consigliere astenuto si considera come se non fosse in	
	carica.	
	Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con moda-	
	lità non contestuali, ossia in audio o video conferenza	
	purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto	
	nel verbale:	
	a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accerta-	
	mento dell'identità degli intervenuti non personalmente pre-	
	senti;	

	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta	
	nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbaliz-	
	zante.	
	Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal	
	Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verba-	
	li del Consiglio.	
	D) Doveri dell'ufficio	
	I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a participa-	
	re all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere	
	che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni con-	
	secutive è considerato dimissionario.	
	Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere atti-	
	vità o dall'assumere incarichi che per loro natura siano in-	
	compatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza	
	con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno	
	all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'a-	
	gire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono	
	tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare	

	il diritto di voto.	
	I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti	
	dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli as-	
	sociati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393,	
	2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.	
	Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del	
	codice civile.	
	Articolo 15	
	Presidente dell'Associazione	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei con-	
	fronti dei terzi e in giudizio.	
	È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.	
	Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.	
	In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente,	
	il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni	
	mediante procura speciale per il compimento di atti determi-	
	nati.	
	Il presidente:	
	- convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo;	
	- sovrintende all'attività dell'Associazione ed all'esecuzio-	
	ne delle deliberazioni degli organi sociali;	
	- ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai	
	terzi ed in giudizio; nell'esercizio del potere predetto,	
	può rilasciare procure speciali per il compimento di singoli	
	atti e operazioni ovvero di determinate categorie di atti e	

	operazioni, nonché nominare avvocati, consulenti tecnici ed	
	arbitri.	
	In casi di necessità ed urgenza il presidente può adottare	
	provvedimenti e atti di competenza del consiglio direttivo,	
	esclusi quelli non delegabili per legge. I provvedimenti e	
	gli atti devono essere sottoposti a ratifica del consiglio	
	direttivo nella prima riunione successiva.	
	Articolo 16	
	Vice Presidente dell'Associazione	
	Il vice presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i	
	suoi membri e sostituisce il presidente in caso di sua assen-	
	za o impedimento.	
	Quando il vice presidente sia assente o impedito ovvero non	
	sia stato nominato, l'ufficio del presidente è assunto, a	
	tutti gli effetti, dal consigliere più anziano nella carica	
	o, in caso di parità, da quello più anziano di età.	
	Articolo 17	
	Segretario	
	Il segretario è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi	
	membri.	
	Provvede, sotto la vigilanza del presidente, a quanto neces-	
	sario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funziona-	
	mento dell'Associazione.	
	Cura la redazione dei verbali dell'assemblea e del consiglio	
	direttivo nonché l'aggiornamento e la tenuta dei libri socia-	

	li di cui alle lettere a), b), c) e d) del successivo art.	
	31, conserva tutti gli atti dell'Associazione, affianca il	
	presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi	
	sociali.	
	Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati con firma di	
	conformità dal segretario fanno piena prova.	
	Articolo 18	
	Tesoriere	
	Il tesoriere è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi mem-	
	bri.	
	Cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione,	
	della quale è responsabile sia verso il presidente sia verso	
	il consiglio direttivo.	
	Provvede alla riscossione delle entrate dell'Associazione,	
	effettua i pagamenti disposti dal presidente e quelli delibe-	
	rati dal consiglio direttivo, custodisce somme e valori del-	
	l'Associazione, tenendo aggiornata la contabilità.	
	Le funzioni di tesoriere e di segretario possono essere affi-	
	date alla stessa persona.	
	Articolo 19	
	Organo di Controllo	
	A) Funzioni	
	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto	
	opportuno, l'assemblea ordinaria nomina un Organo di Control-	
	lo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assun-	

	te in sede di nomina.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-	
	nistrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto	
	ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei	
	conti.	
	I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipa-	
	re, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Diret-	
	tivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.	
	B) Composizione	
	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre mem-	
	bri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali	
	deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)	
	esercizi e sono rieleggibili.	
	La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con	
	quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che	
	la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra	
	triennale.	
	Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposi-	
	zioni dell'art. 2399 cod. civ.	
	La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompati-	
	bile con quella di componente il Consiglio Direttivo.	
	Articolo 20	

	Revisione legale dei conti	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportu-	
	no l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una so-	
	cietà di revisione iscritti nell'apposito registro.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo	
	di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono es-	
	sere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito regi-	
	stro.	
	Articolo 21	
	Patrimonio dell'Associazione	
	A) Composizione	
	Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili	
	ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contribu-	
	ti degli associati e dalle quote associative, dai redditi pa-	
	trimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti	
	pubblici e privati, dai proventi di attività di fund rai-	
	sing, da donazioni, eredità e lasciti generali e da ecceden-	
	ze di bilancio.	
	Si compone di:	
	a) un Fondo di Dotazione, di valore non inferiore ad Euro	
	15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), che costituisce	
	il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conse-	
	guimento ed al mantenimento della personalità giuridica.	
	Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da be-	
	ni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il	

	cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da	
	un revisore legale o società di revisione regolarmente i-	
	scritti nel registro dei revisori legali.	
	Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella	
	sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre	
	un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo	
	o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono sen-	
	za indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua rico-	
	stituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma	
	di associazione senza personalità giuridica;	
	b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli	
	altri beni.	
	B) Funzione	
	Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività i-	
	stituzionale così come definita dal presente Statuto	
	all'art. 2.	
	In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata	
	la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestio-	
	ne, fondi e riserve comunque denominate a favore di associa-	
	ti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri compo-	
	menti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o	
	cessazione individuale del rapporto associativo.	
	Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di u-	
	tili le seguenti attività:	
	- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque	

	rivesta cariche sociali, di compensi individuali non propor-	
	zionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e	
	alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli	
	previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori	
	e condizioni;	
	- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-	
	spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze at-	
	tinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai	
	fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;	
	- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore	
	normale;	
	- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-	
	zioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati	
	o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi ammi-	
	nistrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo o-	
	perino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti	
	che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizza-	
	zione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affi-	
	ni entro il secondo grado, nonché alle società da questi di-	
	rettamente o indirettamente controllate o collegate, esclusi-	
	vamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessio-	
	ni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività	

	di interesse generale;	
	- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi,	
	in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quat-	
	tro punti al tasso annuo di riferimento.	
	C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare	
	Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo	
	di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati	
	ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti desti-	
	nati ad uno specifico affare.	
	Articolo 22	
	Bilancio	
	L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentu-	
	no) dicembre di ogni anno.	
	Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Con-	
	siglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associa-	
	ti per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei	
	modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendi-	
	conto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri	
	dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione	
	che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento e-	
	conomico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimen-	
	to delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario	
	e strumentale delle attività diverse da quelle istituzio-	
	nali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazio-	

	ni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o	
	dal Revisore.	
	Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assem-	
	blea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore a cura del Consiglio Direttivo.	
	Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo de-	
	ve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità	
	previste dalla Legge.	
	Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve es-	
	sere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'As-	
	sociazione o nel sito internet della rete associativa di ap-	
	partenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o	
	corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Diretti-	
	vo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli asso-	
	ciati.	
	Articolo 23	
	Devoluzione	
	In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è	
	devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con de-	
	libera del Consiglio Direttivo su conforme parere del compe-	
	tente Ufficio del Registro del Terzo settore. Si applica	
	l'articolo 9 del D.Lgs.3 luglio 2017 n.117.	
	Firmato: Giuseppe Conocchiella	
	Zaira Lo Bianco Notaio	

